

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1421

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(CLÒ)

(V. Stampato Camera n. 1943)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 febbraio 1995*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il
risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri
storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, e 30 novembre 1994, n. 659.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 27

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «dagli enti assistenziali» sono inserite le seguenti: «, dalle aziende commerciali»;

al comma 1, dopo il capoverso 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive e commerciali, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, facendo data dal 1° gennaio 1995, saranno versati direttamente ai detti comuni, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra verranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.»;

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo le parole: «gli enti assistenziali,» sono inserite le seguenti: «le aziende commerciali,»; e, al medesimo periodo, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;

al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: «alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3,» sono inserite le seguenti: «ed alle aziende commerciali».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali".

2. Al comma 2 del citato articolo 6 della legge n. 171 del 1973, le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalità".

Art. 1-ter. - 1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

"Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento".

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

Art. 1-quater. - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza.

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «quarantadue» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

al comma 3, all'alea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361»;

al comma 5, capoverso 4, le parole: «, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento per le aree di stazionamento delle gondole, nonché delle imbarcazioni e dei natanti di lunghezza fino a 10 metri, ubicate all'interno della conterminazione lagunare, i cui titolari siano residenti nei comuni della laguna di Venezia».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono formate»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Lo Stato cede ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994».

All'articolo 6, al comma 1, primo periodo, le parole: «cinque miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «dieci miliardi»; *e, al medesimo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Per la realizzazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli interventi si procede, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, mediante procedura aperta con ricorso all'asta pubblica, ovvero mediante procedura ristretta con ricorso alla licitazione privata prevedendo l'invito di almeno quindici imprese».

Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995.

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Venezia e Chioggia*). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal

**Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di
smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei
centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia**

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico:*

«Art. 10 (*Venezia e Chioggia*). - 1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali, **dalle aziende commerciali** e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

4. *Identico:*

4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive e commerciali, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa

(Segue: Testo del decreto-legge)

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, facendo data dal 1° gennaio 1995, saranno versati direttamente ai detti comuni, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra verranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, **le aziende commerciali**, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1996. Le opere relative agli insediamenti con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, **ed alle aziende commerciali** che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. *Identico.*

Articolo 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmus. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

modificazioni, nonchè le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».

2. Al comma 2 del citato articolo 6 della legge n. 171 del 1973, le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Solo per le finalità».

Articolo 1-ter.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento».

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

Articolo 1-quater.

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza.

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria».

Articolo 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «per un periodo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quarantadue mesi» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina».

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «per un periodo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di **quarantacinque** mesi» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina».

2. *Identico.*

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 **sono inseriti i seguenti:**

«2-bis. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, **di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996**».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera *d*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale».

Articolo 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione econo-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361».

4. *Identico.*

5. *Identico:*

«4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994».

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento per le aree di stazionamento delle gondole, nonché delle imbarcazioni e dei natanti di lunghezza fino a 10 metri, ubicate all'interno della conterminazione lagunare, i cui titolari siano residenti nei comuni della laguna di Venezia».

Articolo 4.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

mica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Articolo 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

Articolo 6.

1. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, **sono formate** in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. *Identico.*

2-bis. Lo Stato cede ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.

2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.

2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.

Articolo 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

Articolo 6.

1. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla

(Segue: Testo del decreto-legge)

salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante, è autorizzata la spesa di lire cinque miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1995.

SCÀLFARO

DINI - BARATTA - MANCUSO - FRATTINI
- MASERA - CLÒ

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante, è autorizzata la spesa di lire **dieci** miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **Per la realizzazione degli interventi si procede, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, mediante procedura aperta con ricorso all'asta pubblica, ovvero mediante procedura ristretta con ricorso alla licitazione privata prevedendo l'invito di almeno quindici imprese.**

